

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 322

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

48° anno  
9 dicembre 2005

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2001/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

Regolamento (CE) n. 2002/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1735/2005, (CE) n. 1740/2005 e (CE) n. 1750/2005 recanti fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 3

★ **Regolamento (CE) n. 2003/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 447/2004 relativamente alla valutazione ex post del programma Sapard** 5

Regolamento (CE) n. 2004/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 9 dicembre 2005 ..... 7

Regolamento (CE) n. 2005/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 9

Regolamento (CE) n. 2006/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 14ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005 ..... 11

Regolamento (CE) n. 2007/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate ..... 12

Regolamento (CE) n. 2008/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005 ..... 13

Regolamento (CE) n. 2009/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 14

Regolamento (CE) n. 2010/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005 ..... 16

2

(segue)

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2011/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005....	17
Regolamento (CE) n. 2012/2005 della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005 .....	18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

**Commissione**

2005/872/CE, Euratom:

- ★ **Decisione della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA [notificata con il numero C(2005) 4421] .....** 19

2005/873/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2005, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006 [notificata con il numero C(2005) 4621] <sup>(1)</sup> .....** 21

2005/874/CE:

- ★ **Decisione n. 3/2005, del 25 ottobre 2005, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, in merito all'inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi a pressione .....** 29

2005/875/CE:

- ★ **Decisione n. 4/2005, del 25 ottobre 2005, del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, in merito all'inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui veicoli a motore .....** 31


*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

- ★ **Decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario .....** 33

**Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CE) n. 1997/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina (GU L 320 dell'8.12.2005) .....

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001) .....** 38



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2001/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,7
	204	47,4
	212	90,9
	999	65,7
0707 00 05	052	114,6
	204	44,7
	220	147,3
	999	102,2
0709 90 70	052	136,3
	204	102,4
	999	119,4
0805 10 20	052	72,7
	204	65,0
	382	31,4
	388	22,0
	508	13,2
	524	38,5
	999	40,5
0805 20 10	052	73,9
	204	69,7
	999	71,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	71,2
	400	81,1
	624	100,9
	999	84,4
0805 50 10	052	55,8
	999	55,8
0808 10 80	400	105,2
	404	96,0
	720	81,7
	999	94,3
0808 20 50	052	104,1
	400	86,0
	404	53,2
	720	63,1
	999	76,6

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2002/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****che rettifica i regolamenti (CE) n. 1735/2005, (CE) n. 1740/2005 e (CE) n. 1750/2005 recanti  
fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata  
di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con i regolamenti della Commissione (CE) n. 1735/2005 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 1740/2005 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 1750/2005 <sup>(4)</sup> sono stati fissati valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.
- (2) Nel corso di una verifica, sono stati constatati alcuni errori nell'allegato dei regolamenti summenzionati. Occorre pertanto rettificare i regolamenti di cui trattasi.
- (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3223/94 prevede che, se per un prodotto di una determinata origine non è in vigore alcun valore forfettario all'importazione, si applica la media dei valori forfettari all'importazione in vigore. Occorre pertanto ricalcolare tale media se viene rettificato uno dei valori forfettari all'importazione che la compongono.

- (4) L'applicazione del valore forfettario all'importazione rettificato deve essere chiesta dall'interessato per evitare che quest'ultimo subisca retroattivamente conseguenze svantaggiose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione applicabili ad alcuni prodotti indicati nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 1735/2005, (CE) n. 1740/2005 e (CE) n. 1750/2005 sono sostituiti dai valori forfettari all'importazione indicati nella tabella riportata in allegato.

*Articolo 2*

A richiesta dell'interessato, l'ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i prodotti originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei regolamenti rettificati. Le domande di rimborso sono presentate entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l'importazione di cui trattasi.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

<sup>(2)</sup> GU L 279 del 22.10.2005, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 280 del 25.10.2005, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 282 del 26.10.2005, pag. 1.

## ALLEGATO

*(EUR/100 kg)*

Regolamento	Codice NC	Codice dei paesi terzi	Valore forfettario all'importazione
(CE) n. 1735/2005	0702 00 00	052	49,2
		096	30,0
		204	43,1
		999	40,8
(CE) n. 1740/2005	0702 00 00	052	48,8
		096	21,8
		204	41,0
		999	37,2
(CE) n. 1750/2005	0702 00 00	052	46,7
		096	24,7
		204	39,7
		999	37,0

## REGOLAMENTO (CE) N. 2003/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2005

## recante modifica del regolamento (CE) n. 447/2004 relativamente alla valutazione ex post del programma Sapard

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, e l'articolo 33, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione<sup>(1)</sup>, la valutazione ex post del programma Sapard deve essere effettuata entro tre anni dalla fine del periodo di programmazione.

(2) Occorre garantire che dette valutazioni possano continuare ad essere effettuate e finanziate dopo il 2006, cioè al di là del periodo di ammissibilità previsto nell'ambito del programma Sapard a norma del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio<sup>(2)</sup>.

(3) Occorre pertanto modificare l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 447/2004 della Commissione, del 10 marzo

2004, che stabilisce le norme intese a facilitare la transizione tra il sostegno a titolo del regolamento (CE) n. 1268/1999 e gli aiuti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 per la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia<sup>(3)</sup>, affinché siano contemplate le valutazioni ex post del programma Sapard.

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 447/2004.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 447/2004, all'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le valutazioni ex post relative ai corrispondenti programmi Sapard previste dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2759/1999 della Commissione<sup>(\*)</sup>, nonché i pagamenti dei progetti per i quali gli stanziamenti previsti nell'ambito del regolamento (CE) n. 1268/1999 sono esauriti o insufficienti, possono essere integrati nella programmazione relativa allo sviluppo rurale per il periodo 2004-2006 a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 e finanziati dal FEAOG, sezione garanzia.

(\*) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(3) GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 64.

(1) GU L 331 del 23.12.1999, pag. 51. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2278/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 36).

(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 2004/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2005

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 9 dicembre 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(2)</sup>, prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

<sup>(3)</sup> GU 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.

## ALLEGATO

**Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 9 dicembre 2005**

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(1)</sup>
1703 10 00 <sup>(2)</sup>	11,30	—	0
1703 90 00 <sup>(2)</sup>	11,90	—	0

<sup>(1)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2005/2005 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2005**

**che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candidato è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(2)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 9 DICEMBRE 2005 <sup>(a)</sup>**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	31,39 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	30,99 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	31,39 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	30,99 <sup>(1)</sup>
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3412
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	34,12
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	33,69
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	33,69
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,3412

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

<sup>(a)</sup> I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2006/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 14<sup>a</sup> gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 <sup>(2)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la 14<sup>a</sup> gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 37,360 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 dicembre 2005 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2006 possono essere presentate domande di titoli per 5 902,013 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2008/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1809/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concor-

rente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 dicembre 2005, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1809/2005, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 21,56 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 1 000 t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 291 del 5.11.2005, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2005 (GU L 256 del 10.10.2005, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2009/2005 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2005**

**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei  
semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, dell'8 dicembre 2005, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	8,96
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	8,26
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	7,63
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	7,14
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	9,59				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2010/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione<sup>(2)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali<sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo

conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 2,97 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2005 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2005****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1438/2005 della Commissione, del 2 settembre 2005, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2005/2006 <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere

esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, della Norvegia, della Romania, e della Svizzera è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1438/2005.

- (2) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 2 all'8 dicembre 2005, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'avena di cui al regolamento (CE) n. 1438/2005.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

<sup>(3)</sup> GU L 228 del 3.9.2005, pag. 5.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2012/2005 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 dicembre 2005**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione <sup>(2)</sup>.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 2 all'8 dicembre 2005 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 7,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2005.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

<sup>(2)</sup> GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2005

**che autorizza la Repubblica ceca ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA**

[notificata con il numero C(2005) 4421]

(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)

(2005/872/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(2)</sup>, di seguito «sesta direttiva», gli Stati membri possono continuare ad esentare o ad assoggettare ad imposta alcune operazioni. Per determinare la base delle risorse IVA, occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 3, della sesta direttiva, l'allegato V (Fiscalità), titolo 5, paragrafo 1, dell'atto di adesione della

Repubblica ceca alle Comunità europee <sup>(3)</sup> autorizza tale Stato ad esentare alcune operazioni specificate nell'allegato F della sesta direttiva.

- (3) La Repubblica ceca non è in grado di calcolare precisamente la base delle risorse proprie IVA per alcune operazioni specificate nell'allegato F, punto 17, della sesta direttiva. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in oggetto sulla base complessiva delle risorse IVA della Repubblica in questione. La Repubblica ceca è in grado di effettuare un calcolo utilizzando stime approssimative per detta categoria di operazioni prevista nell'allegato F della sesta direttiva. La Repubblica ceca deve essere pertanto autorizzata a calcolare la base IVA utilizzando valutazioni approssimative, conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.
- (4) Il comitato consultivo delle risorse proprie ha approvato la relazione contenente i pareri dei suoi membri sulla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA a decorrere dal 1° maggio 2004, la Repubblica ceca è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:

1) Trasporti di persone (allegato F, punto 17).

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

<sup>(2)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

<sup>(3)</sup> GU L 236 del 23.9.2003, pag. 803.

*Articolo 2*

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

*Per la Commissione*  
Dalia GRYBAUSKAITÈ  
*Membro della Commissione*

---

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

**che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e di talune TSE e per la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2006**

[notificata con il numero C(2005) 4621]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/873/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(2)</sup> dispone l'attuazione di programmi annuali per l'eradicazione e la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (3) Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, per la prevenzione delle zoonosi e per l'eradicazione e la sorveglianza delle TSE nei rispettivi territori.
- (4) Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali <sup>(3)</sup>.
- (5) Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2005/723/CE della Commissione, del 14 ottobre 2005, relativa ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e di alcune

TSE e relativa ai programmi intesi a prevenire le zoonosi, che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2006 <sup>(4)</sup>.

- (6) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle TSE, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario della Comunità per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma. Ai fini di una migliore gestione, di un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari e di una maggiore trasparenza occorre inoltre fissare gli importi massimi da rimborsare, se del caso, agli Stati membri per i test, i vaccini e gli indennizzi ai proprietari per le perdite subite a causa dell'abbattimento degli animali per ogni programma.
- (7) A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(5)</sup>, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.
- (8) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.
- (9) Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(6)</sup>.
- (10) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

<sup>(4)</sup> GU L 272 del 18.10.2005, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

<sup>(6)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(11) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

**RABBIA**

*Articolo 1*

1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Repubblica ceca, Germania, Estonia, Francia, Lettonia, Lituania, Austria, Polonia, Slovenia, Slovacchia e Finlandia sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito dei programmi, sino ad un importo massimo di:

- a) 390 000 EUR per la Repubblica Ceca;
- b) 750 000 EUR per la Germania;
- c) 990 000 EUR per l'Estonia;
- d) 105 000 EUR per la Francia;
- e) 650 000 EUR per la Lettonia;
- f) 600 000 EUR per la Lituania;
- g) 180 000 EUR per l'Austria;
- h) 3 750 000 EUR per la Polonia;
- i) 300 000 EUR per la Slovenia;
- j) 400 000 EUR per la Slovacchia;
- k) 100 000 EUR per la Finlandia.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose per i programmi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d); e
- b) acquisto di una dose di vaccino: 0,3 EUR per dose per gli altri programmi di cui al paragrafo 2.

CAPO II

**BRUCELLOSI BOVINA**

*Articolo 2*

1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Grecia, Spagna, Irlanda, Italia, Cipro, Polonia, Porto-

gallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi e per l'acquisto di vaccini, sino ad un importo massimo di:

- a) 300 000 EUR per la Grecia;
- b) 6 000 000 EUR per la Spagna;
- c) 1 750 000 EUR per l'Irlanda;
- d) 2 600 000 EUR per l'Italia;
- e) 300 000 EUR per Cipro;
- f) 260 000 EUR per la Polonia;
- g) 1 800 000 EUR per il Portogallo;
- h) 1 900 000 EUR per il Regno Unito.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) test del rosa bengala: 0,2 EUR per test;
- b) test di fissazione del complemento: 0,4 EUR per test;
- c) test ELISA: 1 EUR per test;
- d) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose.

CAPO III

**TUBERCOLOSI BOVINA**

*Articolo 3*

1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Estonia, Spagna, Italia, Polonia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo della tubercolinizzazione, degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

- a) 65 000 EUR per l'Estonia;
- b) 5 000 000 EUR per la Spagna;

- c) 1 800 000 EUR per l'Italia;
- d) 800 000 EUR per la Polonia;
- e) 240 000 EUR per il Portogallo.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) tubercolinizzazione: 0,8 EUR per test;
- b) test del gamma interferone: 5 EUR per test.

#### CAPO IV

##### LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

###### Articolo 4

1. I programmi di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentati da Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio e degli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi, sino ad un importo massimo di:

- a) 5 000 EUR per l'Estonia;
- b) 200 000 EUR per l'Italia;
- c) 50 000 EUR per la Lettonia;
- d) 100 000 EUR per la Lituania;
- e) 100 000 EUR per il Portogallo.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) test ELISA: 0,5 EUR per test;
- b) test di immunodiffusione in gel di agar: 0,5 EUR per test.

#### CAPO V

##### BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

###### Articolo 5

1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al para-

grafo 1 per l'acquisto dei vaccini, per il costo degli esami di laboratorio e per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell'ambito di tali programmi nonché, per quanto riguarda il programma presentato dalla Grecia, le retribuzioni dei veterinari a contratto specialmente assunti per tale programma, sino ad un importo massimo di:

- a) 600 000 EUR per la Grecia;
- b) 6 500 000 EUR per la Spagna;
- c) 150 000 EUR per la Francia;
- d) 3 200 000 EUR per l'Italia;
- e) 310 000 EUR per Cipro;
- f) 1 000 000 EUR per il Portogallo.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) test del rosa bengala: 0,2 EUR per test;
- b) test di fissazione del complemento: 0,4 EUR per test;
- c) acquisto di una dose di vaccino: 0,1 EUR per dose.

#### CAPO VI

##### FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

###### Articolo 6

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Spagna, Francia, Italia e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami di laboratorio, per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche, sino ad un importo massimo di:

- a) 2 200 000 EUR per la Spagna;
- b) 150 000 EUR per la Francia;
- c) 1 000 000 EUR per l'Italia;
- d) 1 250 000 EUR per il Portogallo.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) test ELISA: 2,5 EUR per test;
- b) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose.

## CAPO VII

**TALUNI TIPI DI SALMONELLA ZOONOTICA NEI VOLATILI DA RIPRODUZIONE***Articolo 7*

1. I programmi di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentati da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al presente paragrafo per l'attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

- a) 650 000 EUR per il Belgio;
- b) 155 000 EUR per la Danimarca;
- c) 900 000 EUR per la Germania;
- d) 315 000 EUR per la Francia;
- e) 75 000 EUR per l'Irlanda;
- f) 675 000 EUR per l'Italia;
- g) 69 000 EUR per Cipro;
- h) 73 000 EUR per la Lettonia;
- i) 759 000 EUR per i Paesi Bassi;
- j) 72 000 EUR per l'Austria;
- k) 488 000 EUR per il Portogallo;
- l) 232 000 EUR per la Slovacchia.

2. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato a coprire i costi:

- a) dell'abbattimento dei volatili da riproduzione o della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;
- b) della distruzione delle uova da cova incubate;
- c) della distruzione delle uova da cova non incubate o della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;
- d) dell'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;
- e) degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui all'allegato III, sezione I, della direttiva

92/117/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, sino ad un importo massimo di 5 EUR per test da rimborsare allo Stato membro.

## CAPO VIII

**PESTE SUINA CLASSICA E PESTE SUINA AFRICANA***Articolo 8*

1. I programmi per il controllo e la sorveglianza:

- a) della peste suina classica presentati da Repubblica ceca, Germania, Francia, Lussemburgo, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
- b) della peste suina classica e della peste suina africana presentati dall'Italia (Sardegna) sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali e, per quanto riguarda i programmi di Germania, Francia e Slovacchia, anche per l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche, sino ad un importo massimo di:

- a) 35 000 EUR per la Repubblica ceca;
- b) 600 000 EUR per la Germania;
- c) 400 000 EUR per la Francia;
- d) 50 000 EUR per l'Italia;
- e) 15 000 EUR per il Lussemburgo;
- f) 25 000 EUR per la Slovenia;
- g) 400 000 EUR per la Slovacchia.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare gli importi seguenti:

- a) test ELISA: 2,5 EUR per test;
- b) acquisto di una dose di vaccino: 0,5 EUR per dose.

## CAPO IX

**MALATTIA DI AUJESZKY***Articolo 9*

1. I programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky presentati da Belgio e Spagna sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % dei costi degli esami di laboratorio, sino ad un importo massimo di:

a) 160 000 EUR per il Belgio;

b) 100 000 EUR per la Spagna.

3. Il rimborso massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui al paragrafo 1 non deve superare l'importo di EUR 1 per un test ELISA.

#### CAPO X

### COWDRIOSI, BABESIOSI, ANAPLASMOSI

#### Articolo 10

1. I programmi di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare della Martinica e della Riunione, presentati dalla Francia, sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100 000 EUR.

#### CAPO XI

### SORVEGLIANZA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

#### Articolo 11

1. I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'attuazione dei programmi, sino ad un importo massimo di:

a) 3 155 000 EUR per il Belgio;

b) 1 485 000 EUR per la Repubblica ceca;

c) 2 115 000 EUR per la Danimarca;

d) 13 940 000 EUR per la Germania;

e) 225 000 EUR per l'Estonia;

f) 545 000 EUR per la Grecia;

g) 8 305 000 EUR per la Spagna;

h) 24 395 000 EUR per la Francia;

i) 5 035 000 EUR per l'Irlanda;

j) 7 345 000 EUR per l'Italia;

k) 28 000 EUR per Cipro;

l) 340 000 EUR per la Lettonia;

m) 700 000 EUR per la Lituania;

n) 135 000 EUR per il Lussemburgo;

o) 915 000 EUR per l'Ungheria;

p) 25 000 EUR per Malta;

q) 4 375 000 EUR per i Paesi Bassi;

r) 1 755 000 EUR per l'Austria;

s) 3 430 000 EUR per la Polonia;

t) 1 605 000 EUR per il Portogallo;

u) 390 000 EUR per la Slovenia;

v) 665 000 EUR per la Slovacchia;

w) 935 000 EUR per la Finlandia;

x) 285 000 EUR per la Svezia;

y) 5 925 000 EUR per il Regno Unito.

3. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui al paragrafo 1 è destinato ai test eseguiti, sino ad un importo massimo di:

a) 7 EUR per test, per i test effettuati sui bovini e sugli ovini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) 30 EUR per test, per i test effettuati sui caprini di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001;

c) 145 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale effettuati conformemente all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i) del regolamento (CE) n. 999/2001.

## CAPO XII

**ERADICAZIONE DELL'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA***Articolo 12*

1. I programmi di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 500 EUR per animale e di:

- a) 150 000 EUR per il Belgio;
- b) 750 000 EUR per la Repubblica ceca;
- c) 100 000 EUR per la Danimarca;
- d) 875 000 EUR per la Germania;
- e) 15 000 EUR per l'Estonia;
- f) 15 000 EUR per la Grecia;
- g) 1 000 000 EUR per la Spagna;
- h) 300 000 EUR per la Francia;
- i) 2 800 000 EUR per l'Irlanda;
- j) 200 000 EUR per l'Italia;
- k) 15 000 EUR per Cipro;
- l) 100 000 EUR per il Lussemburgo;
- m) 60 000 EUR per i Paesi Bassi;
- n) 15 000 EUR per l'Austria;
- o) 985 000 EUR per la Polonia;
- p) 685 000 EUR per il Portogallo;
- q) 25 000 EUR per la Slovenia;
- r) 65 000 EUR per la Slovacchia;
- s) 25 000 EUR per la Finlandia;
- t) 530 000 EUR per il Regno Unito.

## CAPO XIII

**ERADICAZIONE DELLA SCRAPIE***Articolo 13*

1. I programmi di eradicazione della scrapie presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006.

2. Il contributo finanziario della Comunità a favore dei programmi di cui al paragrafo 1 è fissato al 50 % delle spese sostenute dagli Stati membri interessati a titolo di indennizzo dei proprietari per il valore dei capi abbattuti e distrutti conformemente al relativo programma di eradicazione, sino a un importo massimo di 50 EUR per animale; per l'analisi dei campioni a fini di genotipizzazione il contributo è fissato al 100 % dei costi, fino a un importo massimo di 10 EUR per test di genotipizzazione e a un importo totale di:

- a) 100 000 EUR per il Belgio;
- b) 105 000 EUR per la Repubblica Ceca;
- c) 5 000 EUR per la Danimarca;
- d) 1 105 000 EUR per la Germania;
- e) 6 000 EUR per l'Estonia;
- f) 1 060 000 EUR per la Grecia;
- g) 12 790 000 EUR per la Spagna;
- h) 4 690 000 EUR per la Francia;
- i) 705 000 EUR per l'Irlanda;
- j) 530 000 EUR per l'Italia;
- k) 5 215 000 EUR per Cipro;
- l) 10 000 EUR per la Lettonia;
- m) 5 000 EUR per la Lituania;
- n) 35 000 EUR per il Lussemburgo;
- o) 50 000 EUR per l'Ungheria;
- p) 685 000 EUR per i Paesi Bassi;
- q) 15 000 EUR per l'Austria;
- r) 865 000 EUR per il Portogallo;
- s) 160 000 EUR per la Slovenia;
- t) 250 000 EUR per la Slovacchia;
- u) 6 000 EUR per la Finlandia;

- v) 6 000 EUR per la Svezia;  
w) 5 740 000 EUR per il Regno Unito.

## CAPO XIV

## DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

## Articolo 14

1. Per i programmi di cui agli articoli da 2 a 5, le spese di indennizzo rimborsabili per le perdite dovute all'abbattimento degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di capi abbattuti nello Stato membro, segnatamente:

- a) per i bovini, sino ad un importo massimo di 300 EUR per animale;  
b) per gli ovini e i caprini, sino ad un importo massimo di 35 EUR per animale.

3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun capo non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

## Articolo 15

Le spese presentate dallo Stato membro per un contributo finanziario della Comunità sono al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte.

## Articolo 16

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

## Articolo 17

1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 13 è concesso a condizione che essi vengano attuati dagli Stati membri conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese quelle sulla concorrenza e sugli appalti pubblici, e fatte salve le condizioni previste alle seguenti lettere da a) a h):

- a) entro il 1° gennaio 2006 lo Stato membro interessato all'attuazione dei programmi mette in vigore le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b) entro il 1° giugno 2006 presenta una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7 della decisione 90/424/CEE;

c) per i programmi di cui agli articoli da 1 a 10, entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento presenta una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d) per i programmi di cui agli articoli da 11 a 13, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione mensile sul progresso del programma di sorveglianza della TSE e sulle spese sostenute. Tale relazione va presentata entro quattro settimane dalla fine del mese oggetto della relazione;

e) entro il 1° giugno 2007 lo Stato membro presenta una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, a cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

f) lo Stato membro presenta un resoconto dettagliato delle spese sostenute di cui alla lettera d) utilizzando il formulario informatico che figura in allegato;

g) lo Stato membro attua in modo efficace il programma;

h) per i provvedimenti in questione non sono stati e non saranno richiesti altri contributi comunitari.

2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

## Articolo 18

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

## Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

## ALLEGATO

**Modello del formulario informatico per il resoconto dettagliato delle spese sostenute dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 1), lettera f)**

<b>Sorveglianza delle TSE</b>			
Stato membro:	Mese:	Esercizio:	
<b>Test sui bovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1, 3 e 4.1 del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.2, 4.2 e 4.3 del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
<b>Test sugli ovini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
<b>Test su ovini e caprini</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Test sugli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 5, del regolamento (CE) n. 999/2001			
Totale			
<b>Test molecolare iniziale con immunocolorazione a rilevazione mirata</b>			
	Numero di test	Costo unitario	Costo totale
Test sugli animali di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c) i)			

**DECISIONE N. 3/2005****del 25 ottobre 2005****del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, in merito all'inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sugli apparecchi a pressione**

(2005/874/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 11,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato 1 dell'accordo,

DECIDE:

- 1) Gli organismi di valutazione della conformità dell'allegato sono inseriti nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sugli apparecchi a pressione di cui all'allegato 1 dell'accordo.
- 2) La portata specifica dell'inserimento in tale elenco, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, degli organismi di valutazione della conformità figuranti nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima di tali firme.

Fatto a Berna, il 25 ottobre 2005.

*A nome della Confederazione svizzera*

Heinz HERTIG

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

*A nome della Comunità europea*

Andra KOKE

## ALLEGATO

**Organismi svizzeri di valutazione della conformità inseriti nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità del capitolo settoriale sugli apparecchi a pressione di cui all'allegato 1 dell'accordo**

Atest  
Contrôles et essais métallurgiques SA  
Route de Vevey 55A  
CH-1618 Châtel-St-Denis  
Svizzera  
Tel. (41 0) 21 948 24 40  
Fax (41 0) 21 948 24 48  
E-mail: admin@atest.ch

Schweizerische Gesellschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (SGZP)  
c/o EMPA  
Überlandstrasse 129  
CH-8600 Dübendorf  
Svizzera  
Tel. (41 0) 61 317 84 21  
Fax (41 0) 61 317 84 80  
E-mail: blumhofer.pw@svsxass.ch

**DECISIONE N. 4/2005****del 25 ottobre 2005****del comitato istituito ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento, in merito all'inserimento di organismi di valutazione della conformità nel capitolo settoriale sui veicoli a motore**

(2005/875/CE)

IL COMITATO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), e l'articolo 11,

considerando che il comitato deve adottare una decisione per l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un capitolo settoriale dell'allegato 1 dell'accordo,

DECIDE:

- 1) L'organismo di valutazione della conformità dell'allegato è inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità svizzeri del capitolo settoriale sui veicoli a motore di cui all'allegato 1 dell'accordo.
- 2) La portata specifica dell'inserimento in tale elenco, in termini di prodotti e di procedure di valutazione della conformità, dell'organismo di valutazione della conformità figurante nell'allegato è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato autorizzati ad agire per conto delle parti ai fini della modifica dell'accordo. Essa ha effetto alla data dell'ultima di tali firme.

Fatto a Berna, il 25 ottobre 2005.

*A nome della Confederazione svizzera*

Heinz HERTIG

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

*A nome della Comunità europea*

Andra KOKE

## ALLEGATO

**Organismo svizzero di valutazione della conformità inserito nell'elenco degli organismi di valutazione della conformità del capitolo settoriale sui veicoli a motore di cui all'allegato 1 dell'accordo**

Montena emc sa  
Route de Montena 75  
CH-1728 Rossens  
Tel. (41) 26 411 93 33  
Fax (41) 26 411 93 30  
Persona di contatto: sig. Jacques Ding  
E-mail: jacques.ding@montena.com

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## DECISIONE 2005/876/GAI DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2005

### relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

zione giudiziaria in uno spazio quale quello dell'Unione europea.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 31 e 34, paragrafo 2, lettera c),

- (4) La relazione finale sul primo ciclo di valutazioni dedicato all'assistenza giudiziaria in materia penale <sup>(5)</sup> invitava gli Stati membri a semplificare le procedure di trasferimento di documenti tra gli Stati ricorrendo, se necessario, a moduli uniformi al fine di agevolare la reciproca assistenza giudiziaria.

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

- (5) Il 25 marzo 2004 il Consiglio europeo ha incaricato il Consiglio di esaminare misure relative allo scambio di informazioni sulle condanne per reati terroristici e la possibilità di istituire un registro europeo delle condanne e delle interdizioni e, in occasione della comunicazione relativa a talune azioni da intraprendere nel settore della lotta contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità, in particolare per migliorare gli scambi di informazioni, la Commissione ha sottolineato l'importanza di un meccanismo efficace di trasmissione delle informazioni sulle condanne e le interdizioni.

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di fornire ai cittadini un elevato livello di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio delle informazioni relative alle condanne penali di cui sono state oggetto persone che risiedono nel territorio degli Stati membri tra le competenti autorità degli Stati membri.

- (6) La presente decisione rispetta il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea poiché il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne tra gli Stati membri non può essere realizzato in modo adeguato dall'azione unilaterale degli Stati membri e richiede un'azione coordinata a livello dell'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nel suddetto articolo 5.

- (2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali <sup>(3)</sup>. La presente decisione contribuisce a raggiungere gli obiettivi previsti dalla misura n. 3 del programma, che sollecita l'introduzione di un modello uniforme di richiesta di precedenti giudiziari tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, basandosi sul modello elaborato in ambito Schengen.

- (3) Gli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 <sup>(4)</sup> prevedono meccanismi di trasmissione delle informazioni sulle condanne tra le parti contraenti, la cui lentezza tuttavia non corrisponde più alle esigenze della coopera-

- (7) Il miglioramento dei meccanismi di trasmissione delle informazioni relative alle condanne implica, da un lato, che le condanne pronunciate in uno Stato membro nei confronti dei cittadini di un altro Stato membro siano conosciute il più rapidamente possibile da quest'ultimo Stato membro e che, dall'altro, ciascuno Stato membro possa ottenere in brevissimo termine dagli altri Stati membri le informazioni contenute nei casellari giudiziari che gli sono necessarie.

<sup>(1)</sup> GU C 322 del 29.12.2004, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> Consiglio d'Europa, serie dei trattati europei n. 30.

<sup>(5)</sup> GU C 216 dell'1.8.2001, pag. 14.

- (8) La presente decisione completa e agevola il funzionamento dei meccanismi esistenti per la trasmissione delle informazioni relative alle condanne basati sulle convenzioni in vigore. In particolare, le disposizioni relative alle richieste d'informazioni estratte dal casellario giudiziario non si sostituiscono alla possibilità di cui dispongono le autorità giudiziarie, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione stabilita con atto del Consiglio del 29 maggio 2000 <sup>(1)</sup>, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, di trasmettersi direttamente le informazioni relative al casellario giudiziario. Essa prevede tuttavia un diritto specifico per l'autorità centrale di uno Stato membro di rivolgere una richiesta d'informazioni estratte dal casellario giudiziario all'autorità centrale di un altro Stato membro, nelle circostanze determinate dal diritto nazionale.
- (9) I dati personali elaborati in applicazione della presente decisione saranno tutelati conformemente ai principi sanciti dalla convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.
- (10) Ai sensi della raccomandazione n. R (84) 10 del Consiglio d'Europa sul casellario giudiziario e la riabilitazione dei condannati, l'istituzione del casellario giudiziario è volta principalmente ad informare le autorità responsabili del sistema giudiziario penale sui precedenti dell'imputato al fine di adattare la decisione da assumere al caso concreto. Poiché qualunque altro uso del casellario giudiziario che possa compromettere le opportunità di reinserimento sociale del condannato deve essere limitato nella misura del possibile, l'utilizzo delle informazioni trasmesse in applicazione della presente decisione a fini diversi dall'ambito dei procedimenti penali può essere limitato conformemente alle legislazioni nazionali dello Stato richiesto e dello Stato richiedente.
- (11) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e riaffermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (12) La presente decisione non comporta per gli Stati membri alcun obbligo di iscrivere nei propri casellari giudiziari condanne o informazioni in materia penale diverse da quelle che sono tenuti a iscrivere in forza del diritto nazionale.
- (13) La presente decisione non si applica alla trasmissione di decisioni o di loro copie,

DECIDE:

#### Articolo 1

##### **Autorità centrale**

1. Ai fini degli articoli 2 e 3, ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per l'invio di informazioni ai sensi dell'articolo 2 e la risposta alle richieste ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri possono designare una o più autorità centrali.
2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità designata ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.

#### Articolo 2

##### **Trasmissione di propria iniziativa di informazioni sulle condanne**

Ciascuna autorità centrale informa immediatamente le autorità centrali degli altri Stati membri delle condanne penali e delle successive misure pronunciate nei confronti dei cittadini di tali Stati membri e iscritte nel casellario giudiziario. Qualora l'interessato sia cittadino di due o più Stati membri, l'informazione è trasmessa a ciascuno di tali Stati membri, a meno che l'interessato sia cittadino dello Stato membro in cui è stato condannato.

#### Articolo 3

##### **Richiesta d'informazioni sulle condanne**

1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro, l'autorità centrale può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti. Ogni richiesta d'informazione è basata sul modulo di richiesta che figura in allegato.

Quando una persona richiede informazioni sul suo casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta può, conformemente al diritto nazionale, trasmettere all'autorità centrale di un altro Stato membro una domanda di estratti del casellario giudiziario e informazioni ad esso attinenti se l'interessato è o è stato residente o cittadino dello Stato membro richiedente o richiesto.

2. La risposta è trasmessa immediatamente e, in ogni caso, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della domanda, alle condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi nazionali, dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, sulla base del modulo che figura in allegato. Essa include le informazioni ricevute a norma dell'articolo 2 e registrate nel casellario giudiziario dello Stato membro richiesto.

<sup>(1)</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 1.

Se la domanda è presentata per l'interessato a norma del paragrafo 1, secondo comma, il termine di cui al primo comma del presente paragrafo non sarà superiore ai venti giorni lavorativi dalla ricezione della domanda.

3. Qualora lo Stato membro richiesto necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui si riferisce la domanda, esso consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni supplementari richieste.

4. La risposta è corredata di un estratto delle condanne alle condizioni previste dal diritto nazionale.

5. Le richieste, le risposte ed altre informazioni pertinenti possono essere trasmesse con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in condizioni che consentano allo Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità.

#### Articolo 4

##### Condizioni di utilizzo dei dati personali

1. I dati di carattere personale comunicati ai sensi dell'articolo 3 nell'ambito di procedimenti penali possono essere utilizzati dallo Stato membro richiedente solo per il procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come precisato nel modulo che figura in allegato.

2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 3 per un fine diverso dal procedimento penale possono essere utilizzati dallo Stato membro richiedente conformemente al suo diritto nazionale solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati nel modulo dallo Stato membro richiesto.

3. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro in applicazione della presente decisione e provenienti dal suddetto Stato membro.

#### Articolo 5

##### Lingue

Il modulo è inviato dallo Stato membro richiedente nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle sue lingue ufficiali o in un'altra lingua accettabile per entrambi gli Stati membri. Ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione o successivamente, indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee esso

accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.

#### Articolo 6

##### Rapporti con altri strumenti giuridici

1. Per quanto riguarda gli Stati membri, la presente decisione completa ed agevola l'applicazione degli articoli 13 e 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 <sup>(1)</sup> e dell'8 novembre 2001 <sup>(2)</sup>, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000 <sup>(3)</sup> e relativo protocollo del 16 ottobre 2001 <sup>(4)</sup>.

2. Ai fini della presente decisione gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959. La presente decisione lascia impregiudicate le riserve sull'articolo 22 di detta convenzione. Tali riserve possono essere invocate in riferimento all'articolo 2 della presente decisione.

3. La presente decisione non pregiudica l'applicazione di disposizioni più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali tra Stati membri.

#### Articolo 7

##### Attuazione

Gli Stati membri attuano la presente decisione al più presto e, in ogni caso, entro il 21 maggio 2006.

#### Articolo 8

##### Presa di effetto

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

<sup>(1)</sup> Consiglio d'Europa, serie dei trattati europei n. 99.

<sup>(2)</sup> Consiglio d'Europa, serie dei trattati europei n. 182.

<sup>(3)</sup> GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU C 326 del 21.11.2001, pag. 1.

## ALLEGATO

**Modulo di cui agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2005/876/GAI del Consiglio, del 21 novembre 2005, relativa allo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziario**

**Richiesta d'informazioni estratte dal casellario giudiziario**

<p><b><i>Ai fini della corretta compilazione del presente modulo, si invitano gli Stati membri a prendere nota del manuale di procedura</i></b></p>
<p>a) Informazioni relative allo Stato richiedente:</p> <p>Stato membro:</p> <p>Autorità centrale:</p> <p>Persona di contatto:</p> <p>Telefono (con prefisso):</p> <p>Fax (con prefisso):</p> <p>Posta elettronica:</p> <p>Indirizzo postale:</p> <p>Numero di riferimento del fascicolo se disponibile:</p>
<p>b) Informazioni relative all'identità della persona oggetto della richiesta:</p> <p>Cognome:</p> <p>Nome(i):</p> <p>Cognome da nubile, se del caso:</p> <p>Pseudonimi, ove applicabile:</p> <p>Sesso: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/></p> <p>Nazionalità:</p> <p>Data di nascita (in cifre: gg/mm/aaaa):</p> <p>Luogo di nascita (città e Stato):</p> <p>Cognome e nome del padre: (*)</p> <p>Cognome e nome della madre: (*)</p> <p>Residenza o domicilio conosciuto (facoltativo):</p> <p>Impronte digitali se disponibili (facoltativo):</p> <p>Altri dati identificativi se disponibili (per esempio numero del registro nazionale, numero di previdenza sociale, ecc.) (facoltativo)</p> <p>(*) <i>Da compilare conformemente al manuale di procedura ove applicabile; diversamente, ove disponibile</i></p>
<p>c) Scopo della richiesta</p> <p><i>Si prega di barrare la casella che interessa</i></p> <p>1. <input type="checkbox"/> procedimenti penali</p> <p>2. <input type="checkbox"/> richiesta proveniente da un'autorità giudiziaria al di fuori di un procedimento penale  <input type="checkbox"/> richiesta proveniente da un'autorità amministrativa competente</p> <p>3. <input type="checkbox"/> richiesta proveniente dalla persona interessata</p> <p><i>Scopo per cui è stata chiesta l'informazione, da compilare conformemente al manuale di procedura ove applicabile; diversamente, ove disponibile.</i></p> <p>Autorità che ha richiesto l'informazione:</p> <p><input type="checkbox"/> L'interessato ha dato il suo assenso all'ottenimento dell'informazione (se tale assenso è previsto dalla legislazione dello Stato membro richiesto).</p>
<p>Si noti che la richiesta viene trattata secondo le condizioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle prassi in vigore nello Stato membro richiesto.</p>
<p>Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni supplementari:</p> <p>Cognome e nome:</p> <p>Telefono:</p> <p>Posta elettronica:</p> <p>Altre informazioni (per esempio urgenza della richiesta, ecc.)</p>

**Risposta alla richiesta**

<b>Informazioni relative alla persona sopra indicata</b>
<i>Si prega di barrare la casella che interessa</i>
L'autorità sottoscritta conferma che: <input type="checkbox"/> nel casellario giudiziario della persona sopra indicata non figurano condanne <input type="checkbox"/> nel casellario giudiziario della persona in questione figurano condanne. È allegato alla presente un estratto delle condanne <input type="checkbox"/> la richiesta è fatta a fini diversi da un procedimento penale e non può essere accolta conformemente alle leggi, ai regolamenti o alle prassi in vigore nello Stato membro richiesto
Persona di contatto, qualora siano necessarie informazioni supplementari: Cognome e nome: Telefono: Posta elettronica:  Altre informazioni (per esempio limiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2)
<b>I dati trasmessi possono essere utilizzati unicamente per lo scopo per cui sono stati richiesti</b>
Fatto a il Firma e timbro ufficiale (se disponibile): Nome e qualifica:

Se del caso, allegare l'estratto delle condanne e trasmetterlo allo Stato membro richiedente. Non è necessario tradurre il modulo e l'estratto delle condanne nella lingua dello Stato membro richiedente.

---

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento (CE) n. 1997/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 320 dell'8 dicembre 2005)*

A pagina 41, nell'allegato, seconda colonna «Destinazione», per tutti i prodotti:

*anziché:* «P06»,

*leggi:* «P08».

---

**Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 341 del 22 dicembre 2001)*

A pagina 48 dell'allegato I. E, alla settima colonna «semestrale», per quanto riguarda il codice NC 0406 90 78:

*anziché:* «3 375»,

*leggi:* «3 250».

---